



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA n. 32/17/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ WIND  
TRE S.P.A. (GIÀ H3G S.P.A.) PER L'INOTTEMPERANZA ALLA DIFFIDA  
IMPARTITA CON DELIBERA n. 328/16/CONS IN MATERIA DI ROAMING  
INTERNAZIONALE ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA**

**(CONTESTAZIONE n. 19/16/DTC)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 18 gennaio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2012/531, del 13 giugno 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (di seguito “*Regolamento roaming*”);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/2120, del 25 novembre 2015, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’*Internet* aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (di seguito “*Regolamento TSM*”);

VISTE le Linee guida del BEREC, del 12 febbraio 2016, relative al Regolamento (UE) n. 2015/2120;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 224/16/CONS, del 31 maggio 2016, recante “*Atto di indirizzo in relazione alla corretta applicazione del Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120*”;

VISTA la delibera n. 328/16/CONS, del 7 luglio 2016, recante “*Diffida alla società H3G S.p.A. in relazione alla corretta applicazione del Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 19/16/DTC del 12 agosto 2016;

VISTA la nota del 12 settembre 2016 con cui la Società ha trasmesso la propria memoria difensiva, contenente anche una proposta preliminare di impegni ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento approvato con delibera n. 410/14/CONS, ed ha chiesto di essere sentita in audizione;

SENTITA la Società nel corso dell’audizione tenutasi in data 21 settembre 2016;

PRESO ATTO che la Società non ha trasmesso alcuna proposta definitiva di impegni;

VISTA la nota del 3 novembre 2016 con cui è stato disposto un supplemento istruttorio mediante una richiesta di dati ed informazioni alla Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete dell’Autorità;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la nota di comunicazione di sospensione dei termini procedurali trasmessa alla Società in data 4 novembre 2016;

VISTA la nota di riscontro trasmessa dalla Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete dell'Autorità in data 23 novembre 2016;

VISTA la nota di comunicazione della conclusione degli approfondimenti istruttori trasmessa alla Società in data 25 novembre 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

Con la delibera n. 328/16/CONS, del 7 luglio 2016, l'Autorità ha diffidato H3G a dare immediata esecuzione alle disposizioni di cui agli articoli 6-*sexies*, 6-*septies* e 14 del Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120.

In particolare, con la predetta delibera, l'Autorità ha rilevato non solo la non conformità della tariffa denominata "*Power Europe*" (quale unica tariffa definita sulla base del solo piano tariffario nazionale "*Power 15*" ed applicata sia ai clienti con utenza ricaricabile sia ai clienti in abbonamento), ma anche l'impossibilità per gli utenti di utilizzare in *roaming* i propri piani nazionali, a consumo ovvero a pacchetto, con l'aggiunta della sola *surcharge* consentita (c.d. RLAH+). Per altro verso, le informative rese da H3G, così come pubblicate sul sito aziendale e nei testi degli SMS inviati alla clientela, sono risultate carenti sotto diversi profili legati, principalmente, alla scarsa comprensibilità delle caratteristiche giuridiche ed economiche delle tariffe/opzioni disponibili e delle facoltà di scelta riconosciute in concreto agli utenti.

Con nota del 27 luglio 2016, la Società ha trasmesso una prima relazione, con cui ha comunicato le iniziative assunte allo scopo di ottemperare alla diffida dell'Autorità, e dalla quale risulta che:

- a) sono stati avviati gli sviluppi tecnici, operativi dal mese di agosto 2016, volti a consentire l'applicazione del piano denominato "*Power 10*" quale piano nazionale di riferimento per la determinazione del prezzo regolamentato di *roaming*. Detto piano, in via promozionale e provvisoria fino al 31 dicembre 2016 salvo proroga, viene applicato, come base per la formazione del prezzo in *roaming* internazionale all'interno dell'Unione europea, anche nei confronti dei clienti che hanno sottoscritto il piano denominato "*Power 15*". In tal modo, il prezzo di *roaming* internazionale all'interno dell'Unione europea viene calcolato partendo dal piano effettivamente attivo e sottoscritto dal cliente



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ovvero, in promozione, da un piano agevolato. La Società ha, inoltre, riassunto nella seguente tabella le condizioni economiche dei servizi in *roaming* che saranno offerte alla clientela

|   | Voce<br>(tariffazione<br>a secondo)                          | SMS            | Dati   |
|---|--|----------------|--|
| “Power 15”  | 15 cent/min.<br>(uscenti)                                    | 15 cent/SMS    | 20 cent/20<br>MByte<br>(scatti di 20<br>MByte)       |
| Tariffa <i>roaming</i><br>UE basata sul<br>piano “Power 15”<br>– non applicata<br>sino al 31.12.2016<br>salvo proroga | 21,09<br>cent/min<br>(uscenti)<br>0 cent/min<br>(entranti)   | 7,32 cent/SMS  | 24,4<br>cent/MByte                                   |
| Tariffa <i>roaming</i><br>UE effettivamente<br>applicata in promo<br>sino al 31.12.2016<br>salvo proroga              | 16,26<br>cent/min<br>(uscenti)<br>1,4 cent/min<br>(entranti) | 7,32 cent/SMS  | 24,4<br>cent/MByte                                   |
| “Power 10”  | 10,16<br>cent/min<br>(uscenti)<br>0 cent/min<br>(entranti)   | 10,16 cent/SMS | 20,33<br>cent/10<br>MByte<br>(scatti di 10<br>MByte) |
| Tariffa <i>roaming</i><br>UE basata sul<br>piano “Power 10”<br>ed applicata   | 16,26<br>cent/min<br>(uscenti)<br>1,4 cent/min<br>(entranti) | 7,32 cent/SMS  | 24,4<br>cent/MByte                                   |

- b) per quanto riguarda la “*effettiva fruibilità in roaming delle tariffe e/o bundle domestici maggiorati della sola surcharge (c.d. RLAH+)*” specificata al punto 3.3 della delibera n. 328/16/CONS, H3G ha confermato di non offrire alcun piano tariffario che includa un *bundle* di traffico voce o SMS o dati e che possa essere considerato come “prezzo al dettaglio nazionale” come definito dal Regolamento comunitario e dalle Linee guida del BEREC. A tal proposito, la Società ha dichiarato di offrire un’opzione in *opt-in* per il traffico *roaming* all’interno dell’Unione europea ed un’opzione in *opt-in* per il traffico nazionale (che prevede un *bundle* di traffico incluso); quest’ultima offerta è strutturalmente sostenibile solo per il traffico nazionale ed una sua applicazione



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- al *roaming* internazionale all'interno dell'Unione europea risulterebbe, in presenza di un'offerta base in linea con le previsioni del Regolamento, contraria ai principi costituzionali di libertà di iniziativa economica;
- c) in merito alla modalità di comunicazione alla clientela delle nuove disposizioni comunitarie, la Società ha ritenuto non chiare le prescrizioni contenute nella diffida dell'Autorità, ma, in ogni caso, ha previsto, entro il mese di agosto 2016, di aggiornare la sezione specifica del proprio sito aziendale al fine di rendere maggiormente trasparenti le informazioni relative alle tariffe applicate per le destinazioni europee e per il resto del mondo. In particolare, nel caso dell'Europa, sarà indicata esplicitamente la tariffazione base applicata di *default*, ossia “*Power europe*”, così come la tariffa alternativa denominata “*Europe pass*”.

In data 4 agosto 2016, H3G ha trasmesso una seconda nota con cui, oltre a ribadire l'operatività, programmata per la fine del mese di agosto 2016, degli sviluppi tecnici dei sistemi volti a consentire l'applicazione, fino al 31 dicembre 2016, del piano “*Power 10*” quale piano nazionale adottato come riferimento per la costruzione del prezzo regolamentato di *roaming* all'interno dell'Unione europea, ha annunciato che, a valle di tale operazione, sarà avviata la campagna di rimborso degli importi erroneamente addebitati ai clienti titolari di detto piano.

Le descritte misure prospettate dalla Società in ordine all'esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di *roaming* all'interno dell'Unione europea sono risultate ancora non conformi a quanto impartito con la delibera di diffida n. 328/16/CONS, in quanto: a) la tariffa *roaming* a consumo è stata applicata sia a clienti con utenza ricaricabile sia ai clienti in abbonamento, che non hanno sottoscritto piani tariffari o opzioni che includono traffico *roaming*, e, pertanto, non si consente la effettiva fruibilità in *roaming*, da parte di detti utenti, della tariffa *bundle* nazionale maggiorata delle sole *surcharge* consentite (c.d. RLAH+); b) le misure di rimborso nei confronti dei soli clienti titolari del piano “*Power 10*” non sono risultate adeguate, posto che non sono stati considerati anche i clienti che non hanno potuto fruire in *roaming* delle proprie tariffe nazionali a pacchetto con l'applicazione della sola *surcharge* consentita.

Sulla scorta di tali evidenze, con atto n. 19/16/DTC, del 12 agosto 2016, è stato avviato un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per l'inottemperanza alla diffida impartita con la predetta delibera n. 328/16/CONS.

### 2. Deduzioni della società

In relazione alla automatica applicazione della tariffa *roaming* a consumo denominata “*Power europe*”, la Società ha confermato che essa viene applicata sia ai clienti con utenza ricaricabile che ai clienti in abbonamento, i quali non hanno sottoscritto piani tariffari o opzioni che includono traffico *roaming* ed a cui è consentita la possibilità



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di scegliere un'opzione appositamente studiata per il *roaming* internazionale che presenta un notevole risparmio economico.

Per altro verso, la Società ha sottolineato che non è possibile consentire ai clienti la mera fruibilità in *roaming* dell'opzione *bundle* nazionale maggiorata delle sole *surcharge* previste dal Regolamento (UE) n. 2015/2120, in quanto il *pricing* nazionale è concepito e configurato per il solo traffico nazionale e solo in tale contesto risulta sostenibile ed in linea con i costi sottostanti sostenuti dall'azienda. Va, infatti, ricordato che il livello dei costi *wholesale* all'interno dell'Unione europea e dei costi di produzione del servizio, anche in considerazione dei livelli di *fair usage* in corso di definizione, rende insostenibile all'interno dell'Unione europea un'opzione *bundle*, soprattutto se con traffico illimitato.

In sede di audizione, la Società ha ulteriormente ribadito che, nella fattispecie in esame, i c.d. piani a pacchetto offerti in ambito domestico non sono dei veri e propri piani base che includono un certo volume di servizi voce, SMS e dati, ma piuttosto derivano dalla combinazione di un piano base su cui si appoggiano opzioni specifiche che prevedono un *bundle* ovvero un uso illimitato di determinati servizi.

Tanto premesso, la Società ha confermato la correttezza del proprio operato, siccome in linea con i più generali principi posti a fondamento degli ordinamenti nazionale e comunitario in materia di iniziativa economica, libertà di impresa e concorrenza.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

Le giustificazioni addotte dalla Società non sono accoglibili per le seguenti motivazioni.

In via preliminare, si osserva che, come già rimarcato dall'Autorità con la delibera di diffida n. 328/16/CONS, il Regolamento (UE) n. 2012/531, modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120, ha introdotto il principio del c.d. "*Roam Like At Home*", prevedendo, a decorrere dal 15 giugno 2017, l'applicazione della tariffa nazionale in godimento per il traffico voce, SMS e dati in uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione europea, con conseguente aggiornamento di tutte le tariffe nazionali al fine di consentire ai cittadini europei di beneficiare dei vantaggi economici dei propri piani tariffari domestici anche all'estero.

Il predetto Regolamento prevede, inoltre, un periodo transitorio (dal 30 aprile 2016 al 14 giugno 2017) durante il quale i fornitori di servizi di *roaming* al dettaglio possono applicare un sovrapprezzo predefinito (c.d. *surcharge*) ai prezzi nazionali vigenti per l'offerta di servizi di *roaming* al dettaglio regolamentati (pari a 5 cent/€ al minuto per le chiamate in uscita, 1,4 cent/€ al minuto per le chiamate in entrata, 2 cent/€ per SMS e 5 cent/€ per MB).

D'altra parte, il BEREC, nelle Linee guida emanate nel mese di febbraio 2016, ha fornito ulteriori dettagli interpretativi delle disposizioni comunitarie, volti alla corretta ed uniforme applicazione del nuovo regime all'interno di ciascun Stato membro, con





## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

particolare riferimento alle tariffe regolamentate ed alla facoltà, per i fornitori di servizi *roaming*, di offrire anche tariffe alternative che contemplino, ad un costo fisso giornaliero ovvero periodico, un determinato volume di servizi voce, SMS e dati in *roaming*.

In tale contesto, va respinta la prima obiezione della Società, relativa all'insussistenza di un obbligo regolamentare che imponga di consentire ai propri clienti di fruire in *roaming* dei propri piani tariffari a pacchetto, in quanto H3G non disporrebbe, in ambito nazionale, di un piano base che include un certo *bundle* di servizi voce, SMS e dati, ma solo di differenti opzioni che, in quanto tali, non rientrerebbero nella nozione di "tariffa nazionale al dettaglio".

Al riguardo, infatti, va ribadito che al punto 26 delle premesse al Regolamento (UE) n. 2015/2120, ripreso anche nelle Linee guida del BEREC, viene esaminata la specifica ipotesi in cui, se a livello nazionale esistono differenti meccanismi di tariffazione (ad esempio tariffe illimitate, *bundles* ovvero tariffe che non includono dati), gli operatori devono adottare per i propri clienti il medesimo meccanismo di tariffazione anche all'estero, ossia evitare di alterare le condizioni contrattuali sottoscritte in ambito domestico.

È chiaro, pertanto, che, nella fattispecie in esame, pur ricorrendo la circostanza in cui gli utenti hanno sottoscritto a livello nazionale un piano tariffario base ("*Power 10*" ovvero "*Power 15*") su cui viene appoggiata una specifica opzione (che prevede un pacchetto di servizi voce, SMS e dati ovvero un *plafond* illimitato dei medesimi servizi), occorre aver riguardo alla unitaria situazione contrattuale che fa capo al singolo utente, al fine di consentirgli di beneficiare dei vantaggi economici contemplati dalla normativa comunitaria, mediante la possibilità di "esportare" il proprio profilo tariffario all'interno dell'Unione europea senza subire ingiustificati addebiti.

In altri termini, per poter compiutamente attuare le prescrizioni comunitarie, appare imprescindibile salvaguardare la posizione tariffaria in godimento a livello domestico e permettere agli utenti, quale che sia lo specifico piano prescelto (a consumo ovvero a pacchetto), di fruire dei servizi sottoscritti con la sola applicazione di sovrapprezzi ammessi all'interno delle soglie massime fissate per il mercato *wholesale* dei servizi *roaming* regolamentati.

A tale proposito, si evidenzia che, con delibera n. 224/16/CONS, l'Autorità ha ravvisato la necessità di fornire, agli operatori del mercato di riferimento, puntuali indicazioni e precisi criteri cui attenersi onde agevolare la piena ed uniforme applicazione del Regolamento *roaming* nel periodo transitorio (c.d. RLAH+). In particolare, l'articolo 2, comma 3, dispone espressamente che "*in caso di offerta nazionale a pacchetto a tariffa fissa, al traffico consumato in roaming all'interno del pacchetto si applicherà il primo sovrapprezzo di cui al comma 1 ed il relativo tetto massimo di cui al comma 2*", distinguendo, evidentemente, le offerte a consumo rispetto alle offerte con incluso un *bundle* di servizi voce, SMS e dati.

In ordine al rispetto degli obblighi informativi, le misure proposte da H3G a seguito della diffida di cui alla delibera n. 328/16/CONS, e nel corso del procedimento sanzionatorio *de quo*, risultano inadeguate e direttamente collegate alla erronea interpretazione a monte del quadro normativo *ut supra* descritto. Si è potuto constatare,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

infatti, che la Società ha diffuso informazioni connesse all'applicazione automatica della tariffa a consumo "*Power europe*" a tutti i clienti che non hanno sottoscritto piani tariffari o opzioni che includono traffico *roaming*, omettendo qualunque avviso circa la facoltà di fruire delle rispettive offerte nazionali *bundle* maggiorate delle sole *surcharge* consentite.

In aggiunta, per quanto concerne gli erronei addebiti effettuati e le misure economiche individuate ai fini del rimborso, la Società, in fase istruttoria, non solo non ha comunicato le concrete iniziative intraprese e l'entità degli eventuali rimborsi effettuati per la mancata fruizione da parte dei clienti dei propri piani nazionali all'interno dell'Unione europea, ma, in data 1 novembre e 12 dicembre 2016, ha rappresentato all'Autorità di aver riscontrato anche un errore di tariffazione del servizio dati (a danno dei clienti prepagati) e di aver provveduto ad effettuare un rimborso a favore di (*omissis*).

Tanto premesso, si ritiene che la Società non abbia addotto argomentazioni valide ai fini dell'esclusione della propria responsabilità e, pertanto, non può che confermarsi quanto accertato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.329,00 ad euro 258.228,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/1981, e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del massimo edittale pari ad euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

In relazione alla corretta esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 6-*sexies*, 6-*septies* e 14 Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120, la Società ha leso il diritto degli utenti di usufruire in *roaming* delle proprie tariffe nazionali a pacchetto maggiorate delle sole *surcharge* ammesse con applicazione automatica della tariffa *roaming* a consumo denominata "*Power europe*" a tutti i clienti, pre-pagati o post-pagati, sprovvisti di altre tariffe alternative con incluso traffico *roaming*. Tale condotta ha comportato un consistente pregiudizio economico nei confronti degli utenti che non hanno potuto beneficiare, già nel corso del periodo transitorio (c.d. RLAH+), dei vantaggi introdotti dal predetto Regolamento.





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Per quanto concerne la trasparenza e la completezza delle informative rese in merito alle novità introdotte in ambito comunitario, la Società ha omesso di fornire indicazioni esaurienti circa le condizioni giuridiche ed economiche delle tariffe applicate in Unione europea, impedendo agli utenti di compiere scelte contrattuali consapevoli ed economicamente appropriate alle proprie esigenze e non adottando, al contempo, misure di tutela efficaci al fine di compensare gli utenti per gli illegittimi addebiti ricevuti.

In considerazione, infine, della vasta platea di utenti coinvolti e del ricavo realizzato dalla Società per i servizi *roaming* nell'intervallo temporale compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre 2016, la violazione può ritenersi di entità consistente, sotto il profilo del danno cagionato agli utenti, e di durata prolungata;

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La Società, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio *de quo*, si è limitata a ribadire di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia *roaming* internazionale all'interno dell'Unione europea e, in particolare, dal Regolamento (UE) n. 2012/531 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120;

### **C. Personalità dell'agente**

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari in materia di *roaming* internazionale all'interno dell'Unione europea;

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2015, pari a 2.002 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione del procedimento, la società H3G S.p.A. si è fusa, per incorporazione, con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella nuova società Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO che la nuova formulazione dell'art. 2504-*bis* c.c., al comma 1, chiarisce che la fusione tra società prevista dall'art. 2501 c.c. e seguenti non determina, nel caso di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (cfr. Cass., Sez. II, 22 agosto 2007, n. 17855; Cass., Sez. III, 23 giugno 2006, n. 14526). Pertanto alla luce di quanto sopra, sul piano delle sanzioni amministrative, la fusione (sia essa paritaria o per incorporazione) non comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle pene pecuniarie conseguenti ai procedimenti a suo tempo instaurati nei confronti delle società interessate dalla fusione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società H3G S.p.A., ora Wind Tre S.p.A. – codice fiscale: 02517580920, con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1, non ha ottemperato alla diffida impartita con delibera n. 328/16/CONS, per non aver proceduto alla corretta applicazione del Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2120, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

### **ORDINA**

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

### **DIFFIDA**

la predetta Società a cessare ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni normative sopra richiamate;

### **INGIUNGE**



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 258.228,00 (duecentocinquantottomila-duecentoventotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con delibera n. 32/17/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 32/17/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 gennaio 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi